

# ATTO COSTITUTIVO



L'anno duemila ventidue il giorno ventisei del mese di gennaio in Campobasso alla Via Duca d'Aosta, 12 senza l'assistenza dei testimoni per avervi gli infrascritti comparenti espressamente rinunziato,

SONO PRESENTI

**COSTANZO GIULIO**, nato a Benevento il 17 agosto 1961 e residente in Campobasso alla Via Corso Bucci, 72, professione docente statale; codice fiscale CST GLI 61M17 A783J;

**EMANUELE PINUCCIO**, nato a Campobasso l'8 gennaio 1968 e residente in Campobasso alla Via Leone Belpulsi, 25, professione imprenditore; codice fiscale MNL PCC 68A08 B519G;

**FIORILLI MICHELE**, nato a Campobasso il 27 settembre 1960 e residente in Campobasso alla Via Lazio, 62, professione impiegato statale; codice fiscale FRL MHL 60P27 B519R;

**GENNARELLI MICHELE**, nato a Campobasso il 16 giugno 1967 e residente in Riccia (CB) alla Via Benevento, 35/B, professione docente statale; codice fiscale GNN MHL 67H16 B519X;

I predetti convengono quanto segue:

## Art. 1

E' costituita tra i predetti comparenti l'Associazione denominata *O.S.M. - Orchestra Sinfonica del Molise*

## Art. 2

L'Associazione ha sede legale ed amministrativa in Campobasso, alla Via Duca d'Aosta, 12.

## Art. 3

La durata, gli scopi, l'oggetto, l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione sono disciplinati dallo Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera A.

**COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE**

**Art. 4**

In deroga all'articolo 12 dello Statuto sociale e fino alla prima riunione dell'Assemblea ordinaria, il Consiglio Direttivo è così costituito:

Presidente: Pinuccio Emanuele

Componenti: Giulio Costanzo, Michele Fiorilli

**Art. 5**

La quota d'iscrizione dei soci fondatori e ordinari è determinata in € 100,00 (Euro Cento/00) per ciascun anno, non trasmissibili. I soci onorari sono esentati dal versamento delle quote di adesione e della quota annuale

**Art. 6**

Il Presidente del Consiglio Direttivo è delegato a compiere tutte le operazioni, le pratiche e le formalità necessarie all'Associazione; ai soli scopi sopraindicati, il Presidente del Direttivo è autorizzato ad apportare al presente atto ed allegato Statuto quelle modifiche che fossero richieste dalle competenti autorità.

**Art. 7**

Le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione.

**Art. 8**

Il presente atto è approvato e sottoscritto dai soci. Consta di un foglio scritto per p. 2 fin qui. Si allega alla lettera "A" lo Statuto che viene approvato in questa sede.

GIULIO COSTANZO

PINUCCIO EMANUELE

MICHELE FIORILLI

MICHELE GENNARELLI



L'impiegata delegata  
Annalisa MASALI (\*)  
(\*) Firma su delega del Comune Provinciale di Campobasso, Delli Colli



## ALLEGATO "A"

# STATUTO

### Sommario

TITOLO I.....	1
Art. 1 - Costituzione .....	1
Art. 2 - Sede .....	1
Art. 3 - Scopi.....	1
Art. 4 - Patrimoni.....	1
Art. 5 - Esercizio sociale e bilanci.....	2
Art. 6 - Durata .....	2
Art. 7 - Ambito territoriale di attività.....	2
TITOLO II.....	2
Art. 8 - Soci.....	2
Art. 9 - Ammissione di nuovi Soci.....	2
Art. 10 - Perdita dello status di Socio.....	3
TITOLO III.....	3
Art. 11 - Gli Organi .....	3
Art. 12 - Assemblea dei Soci .....	3
Art. 13 - Funzioni dell'Assemblea ordinaria .....	3
Art. 14 - Sistemi di votazione.....	4
Art. 15 - Funzioni dell'Assemblea straordinaria.....	4
Art. 16 - Verbalizzazione delle riunioni assembleari.....	4
Art. 17 - Il Consiglio Direttivo .....	4
Art. 18 - Decadenza dei Consiglieri .....	5
Art. 19 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione.....	5
Art. 20 - Funzioni del Consiglio di Amministrazione .....	5
Art. 21 - Funzioni del Presidente .....	5
Art. 22 - Organi di controllo .....	6
Art. 23 - Il Direttore Artistico e Musicale.....	6
Art. 24 - Il Segretario Generale.....	6
TITOLO IV .....	6
Art. 25 - Esercizio sociale e Bilancio consuntivo e preventivo .....	6
Art. 26 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro.....	7
Art. 27 - Libri sociali.....	7
Art. 28 - Scioglimento .....	7
TITOLO V.....	7
Art. 29 - Controversie .....	7
Art. 30 - Norma finale.....	7

# TITOLO I

## **Art. 1- Costituzione**

È costituita la O.S.M. - *Orchestra Sinfonica del Molise*, di seguito denominata O.S.M., organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

## **Art. 2- Sede**

La O.S.M. - *Orchestra Sinfonica del Molise* ha sede legale ed amministrativa in Campobasso.

## **Art. 3- Scopi**

La O.S.M. persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche di solidarietà sociale nel campo della promozione culturale e dell'arte, dell'occupazione del settore, finalizzata in particolare al sostegno all'occupazione giovanile.

La O.S.M. opera nel settore dello spettacolo dal vivo e contribuisce alla ideazione, allo sviluppo, alla diffusione ed alla innovazione della cultura musicale e artistica in tutte le sue forme, in campo nazionale e internazionale, primariamente mediante la propria Orchestra.

Per il conseguimento dei propri obiettivi statutari, la O.S.M.:

- a) programma e realizza proprie attività artistiche e musicali, delle quali cura l'ideazione, la gestione e la distribuzione sul territorio regionale, nazionale ed internazionale, anche mediante produzioni audiovisive;
- b) programma e realizza attività artistiche e musicali in coproduzione e/o in collaborazione e/o in sinergia con Enti, Istituzioni, Organismi ed Associazioni culturali, musicali, artistiche e teatrali, sia pubblici che privati, con Circuiti regionali di programmazione, Festival, Rassegne, Concorsi ed ogni altra espressione di rappresentazione dello spettacolo dal vivo;  
sostiene, anche in convenzione e mediante progetti, le attività culturali e di valorizzazione del patrimonio promosse dalle Istituzioni nazionali, dalla Regione Molise e dai Comuni del territorio;  
sostiene e promuove la tutela del patrimonio materiale e immateriale regionale, la diffusione della cultura musicale ed artistica e delle proprie produzioni, anche in collaborazione con e presso le Comunità molisane in Italia ed all'estero;
- e) programma e realizza attività artistiche, musicali, laboratoriali e seminari, anche mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, finalizzati a sostenere l'educazione e formazione artistica e professionale, con particolare attenzione ai giovani, alla creazione di nuovo pubblico ed all'inclusione sociale, nonché Accademie di formazione professionale;
- f) aderisce alla costituzione di Reti locali, nazionali ed internazionali finalizzate allo sviluppo della cultura musicale ed artistica, a studi e ricerche, anche attraverso scambi di opere, artisti e del personale comunque adibito alle attività della O.S.M.;
- g) sostiene e promuove le attività delle Istituzioni AFAM, dei Licei Musicali, con particolare riferimento a quelli della Regione Molise, anche per la realizzazione di iniziative scientifiche, didattiche e formative; attua, nel rispetto della legge e dei vincoli di bilancio, tutte le iniziative volte a sostenere le attività artistiche, musicali e formative, quivi inclusa l'attivazione di un'Orchestra Giovanile;
- h) incentivare e collaborare nella realizzazione e riqualificazione degli spazi dedicati alla Cultura ed allo Spettacolo dal Vivo, gestire spazi deputati allo spettacolo volti alla crescita culturale, sociale ed economica del territorio;
- i) operare attività di consulenza e coordinamento di attività culturali in collaborazione con altre associazioni no profit, enti pubblici e/o privati in qualsiasi forma giuridica essi si siano costituiti.

La O.S.M. non può svolgere attività diverse da quelle indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

## **Art. 4 - Patrimonio**

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dalle quote sociali non trasmissibili ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- b) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e/o giuridiche;
- c) da beni mobili ed immobili che pervengano all'associazione a qualsiasi;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- e) da eventuali entrate derivanti dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
- f) ogni altro tipo di entrate previste e consentite dal c.c.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
 MARCA DA BULLO €16,00  
 SEDICI/00  
 Centrale  
 00018537 000049C6 WDWK001  
 00038131 28/02/2022 09:40:51  
 4578-00088 F747037007R3AF0b  
 IDENTIFICATIVO : 01190537825490  
 0 1 19 053782 549 0



**AUTENTICAZIONE DI COPIA**  
 (D.P.R. 28.12.2000, N. 445 art. 10)

La presente copia, composta di n. 4 fogli è  
 conforme all'originale esibito dal Sig. \_\_\_\_\_

GENNARELLI MICHELE

nato a CAMPOBASSO il 16/06/1967

identificato mediante CARTA D'IDENTITA'  
 N. AUS179120 rilasciata il 20/08/2013

Riccia, il 28/02/2022



IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dr. Danilo CICCARELLI  
*[Handwritten signature]*

COMUNE DI  
**RICCIA**  
  
 € 0,26  
 SEGRETERIA

COMUNE DI  
**RICCIA**  
  
 € 0,26  
 SEGRETERIA

#### **Art. 5 - Esercizio sociale e bilanci**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ciascun anno il consiglio direttivo sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed il bilancio preventivo relativo all'anno in corso. Entrambi i bilanci devono restare depositati presso la sede dell'associazione a disposizione di chiunque tra i soci abbia motivo d'interesse alla loro consultazione. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Art. 6 - Durata**

La O.S.M. ha durata illimitata.

#### **Art. 7 - Ambito territoriale di attività**

La O.S.M., nel rispetto di quanto stabilito all'Art. 3, svolge la propria attività in campo prevalentemente regionale, oltre che nazionale e internazionale.

## **TITOLO II**

#### **Art. 8 - I Soci**

La qualifica di Socio della O.S.M. è riservata alle persone fisiche di maggiore età senza discriminazione alcuna ed alle persone giuridiche come indicate nel presente articolo; l'adesione alla O.S.M., è a tempo indeterminato.

I Soci si distinguono in Soci Fondatori, Soci Onorari, Soci Ordinari.

- Sono Soci Fondatori coloro che hanno promosso e costituito l'associazione O.S.M.;

- Sono Soci Onorari:

- a) il Presidente della Giunta Regionale del Molise;
- b) il Sindaco della Città di Campobasso;
- c) il Sindaco della Città di Isernia;
- d) i Presidenti della Provincia di Campobasso e Isernia;
- e) il Direttore del Conservatorio Statale di Musica "Lorenzo Perosi" di Campobasso;
- f) personalità di rilievo del mondo della cultura e della società civile.

- Sono Soci Ordinari coloro che, a seguito di formale richiesta, siano dichiarati tali dal Consiglio Direttivo.

I Soci, con l'impegno a contribuire all'attività e allo sviluppo dell'Ente, non assumono nessuna obbligazione patrimoniale personale oltre il versamento della quota associativa annuale.

I Soci hanno altresì diritto all'esame dei Libri sociali previa richiesta scritta al Presidente; l'esame dovrà essere consentito entro 30 giorni dalla richiesta presso la sede dell'Ente e in presenza di un suo delegato.

La quota associativa dei Soci non è trasmissibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

#### **Art. 9 - Ammissione di nuovi Soci**

La domanda di ammissione deve essere indirizzata in forma scritta al Presidente della O.S.M.

La domanda di ammissione viene valutata dal Consiglio Direttivo nel termine di sessanta giorni che decorrono dal giorno del ricevimento della stessa da parte del Presidente.

La decisione del Consiglio Direttivo viene formalmente comunicata all'interessato dal Presidente entro i successivi 15 giorni.

In caso di rigetto della domanda il Consiglio deve motivare la relativa deliberazione e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla data di ricezione di detta comunicazione, chiedere che sulla propria istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione comporta per il Socio l'accettazione di tutte le norme dello Statuto, nonché l'obbligo di corrispondere la quota associativa annuale come stabilita con deliberazione del Consiglio Direttivo.

I soci Onorari vengono individuati dal Consiglio Direttivo e formalmente invitati ad assumere la suddetta carica.



**Art. 10 - Perdita dello status di Socio**

La qualità di Socio si perde per:

- a) decesso;
- b) recesso;
- c) esclusione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con deliberazione motivata, nei confronti del Socio che:

- a) non osservi le disposizioni statutarie e le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo regolarmente prese;
- b) non adempia puntualmente, senza giustificato motivo, agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la O.S.M., ivi compreso il pagamento delle quote sociali;
- c) provochi danno morale o materiale per la O.S.M.;
- d) svolga attività contrastanti con l'attività o le finalità, anche etiche, della O.S.M.

Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato al socio dichiarato escluso il quale, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere in opposizione all'Assemblea con lettera raccomandata o pec inviata al Presidente della O.S.M. Nessuna liquidazione è dovuta al socio nel caso di decesso, recesso o esclusione.

**TITOLO III**

**Art. 11 - Gli Organi**

Sono organi della O.S.M.:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo.

Svolge invece funzioni di supporto e di riferimento ai suddetti organi il Direttore Artistico e Musicale.

**Art. 12 - Assemblea dei Soci**

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, adottate nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente Statuto, sono vincolanti anche nei confronti degli assenti e dissenzienti.

L'Assemblea è convocata dal Presidente che ne fissa l'Ordine del giorno e ne stabilisce l'ora presso le sedi della O.S.M. o altrove purché in Italia, almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.

L'Assemblea è altresì convocata dal Presidente su domanda motivata e sottoscritta da almeno 1/3 dei Soci, i quali dovranno indicare l'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ovvero, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci purché iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi e in regola con il pagamento delle quote sociali.

Ciascun Socio può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta.

Nessun Socio può essere portatore di più di una delega.

L'Assemblea può essere convocata in via ordinaria o straordinaria e, in entrambi i casi, gli avvisi di convocazione dovranno essere inviati al domicilio di ciascun Socio come risultante dal Libro Soci, con raccomandata postale o a mano, PEC o posta elettronica almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso di convocazione può fissare una seconda riunione, qualora la prima vada deserta. Tra la prima e la seconda riunione devono passare non meno di 24 ore.

**Art. 13 - Funzioni dell'Assemblea ordinaria**

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- b) nomina il Presidente della O.S.M. tra i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- d) delibera su tutte le questioni di particolare rilievo di cui è investita dal Consiglio Direttivo;

Le adunanze dell'Assemblea sono valide:

- a) in prima convocazione se presenti almeno la metà più uno dei Soci;
- b) in seconda convocazione esse sono valide qualunque sia il numero dei Soci intervenuti;





Assemblea può essere svolta in collegamento (audio/video) attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza, Skype ecc.) a condizione che:

- a) il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei soci presenti sia personalmente sia per delega.

#### **Art. 14 - Sistemi di votazione**

Il sistema di votazione può essere a scrutinio palese.

I voti possono essere espressi in caso di scrutinio palese per appello nominale o per alzata di mano.

Le votazioni su temi concernenti la elezione a cariche sociali o questioni che investano la sfera personale dei Soci, devono essere espresse a scrutinio segreto.

In tutte le elezioni, a parità di voti ottenuti, prevale il candidato anagraficamente più giovane di età.

#### **Art. 15 - Funzioni dell'Assemblea straordinaria**

L'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno tre quarti dei Soci, a maggioranza, sulle modifiche da apportare all'atto costitutivo dell'Ente e al presente Statuto.

Per deliberare lo scioglimento dell'Ente occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **Art. 16 - Verbalizzazione delle riunioni assembleari**

Il Presidente dell'Assemblea nomina, di volta in volta, il Segretario dell'Assemblea.

Per ciascuna Assemblea debbono essere redatti i processi verbali da trascrivere su apposito libro o conservati in modalità digitale in maniera da garantirne la inalterabilità. I verbali dovranno essere firmati dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

#### **Art. 17 - Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto in un numero variabile da 3 (tre) a 6 (sei) componenti, secondo il deliberato dell'Assemblea che lo nomina. Esso è composto dal Presidente che lo presiede e da altri membri eletti dall'Assemblea tra i Soci.

Il Consiglio dura in carica 6 (sei) anni ed è rieleggibile.

Nella prima riunione del Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, viene nominato il Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Nel caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vicepresidente il Consiglio è presieduto dal consigliere più anziano di età.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa il Direttore Artistico-Musicale.

La mancata partecipazione ingiustificata a tre sedute consecutive da parte dei componenti del Consiglio Direttivo comporta la decadenza dalla carica.

In caso di decadenza o di dimissioni di uno dei membri del Consiglio Direttivo, subentra il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

La convocazione, inclusiva dell'Ordine del Giorno, del luogo, della data e dell'ora deve essere comunicata per iscritto a tutti i componenti almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione. In caso di eccezionale urgenza la convocazione può avvenire anche telefonicamente ventiquattro ore prima.

Il Consiglio è convocato dal Presidente anche su richiesta motivata e sottoscritta da almeno 2 (due) consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se a queste sono presenti almeno la metà più uno dei componenti effettivi.

Le riunioni possono svolgersi in collegamento (audio/video) attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza) a condizione che:

- a) il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza di voti. Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale il voto del Presidente.



### **Art. 18 - Decadenza dei Consiglieri**

La mancata partecipazione ingiustificata a tre sedute consecutive da parte dei componenti del Consiglio Direttivo comporta la decadenza dalla carica.

In caso di decadenza o di dimissioni di uno dei membri del Consiglio Direttivo, subentra il primo dei non eletti.

### **Art. 19 - Riunioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

La convocazione, inclusiva dell'Ordine del Giorno, del luogo, della data e dell'ora deve essere comunicata per iscritto a tutti i componenti almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione. In caso di eccezionale urgenza la convocazione può avvenire anche telefonicamente ventiquattro ore prima.

Il Consiglio è convocato dal Presidente anche su richiesta motivata e sottoscritta da almeno tre consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se a queste sono presenti almeno la metà più uno dei componenti effettivi.

Le riunioni possono svolgersi in collegamento (audio/video) attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza) a condizione che:

- a) il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza di voti.

Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale il voto del Presidente.

### **Art. 20 - Funzioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi della O.S.M., ad eccezione di quelli che la legge e il presente Statuto riservano all'Assemblea o ad altri Organi.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- a) nomina il Vicepresidente del Consiglio Direttivo;
- b) nomina il Direttore Artistico-Musicale;
- c) approva lo schema del bilancio preventivo da sottoporre alle determinazioni dell'Assemblea dei Soci di norma entro il 31 gennaio di ciascun anno;
- d) approva lo schema di bilancio consuntivo predisposto dal Segretario Generale da sottoporre alle determinazioni dell'Assemblea dei Soci di norma entro il 31 marzo di ciascun anno;
- e) approva il programma artistico annuale e triennale da presentare al MIBACT come allegato al bilancio preventivo;
- f) delibera, nel rispetto dei vincoli di bilancio, sulle assunzioni con riferimento alla pianta organica e sugli affidamenti di incarichi esterni, sia artistici che professionali;
- g) esplica funzioni di organo disciplinare per i dipendenti;
- h) fissa le date delle Assemblee dei Soci;
- i) approva i Regolamenti di funzionamento della O.S.M.;
- j) approva la pianta organica della O.S.M. con il relativo fabbisogno di personale, proposta dal Segretario Generale;
- k) fissa l'ammontare della quota associativa;
- l) delibera sull'indennità e sui rimborsi spettanti al Presidente, agli altri membri del Consiglio Direttivo;
- m) delibera sull'ammissione e sulla esclusione dei soci a norma del presente Statuto.

Allo scopo di garantire la migliore funzionalità organizzativa e amministrativa, il Consiglio Direttivo, nei limiti di bilancio e compatibilmente con le disposizioni normative vigenti, può attribuire incarichi e funzioni al Presidente e ad altri componenti il Consiglio stesso e, ove necessario, a collaboratori esterni.

### **Art. 21 - Funzioni del Presidente**

Il Presidente della O.S.M.:

- a) è il legale rappresentante della O.S.M.;
- b) convoca e presiede le Assemblee e il Consiglio Direttivo;
- c) adotta, in caso di urgenza, ogni utile provvedimento da sottoporre a successiva ratifica del Consiglio Direttivo;
- d) sottoscrive, nei limiti di bilancio, i contratti di tutto il personale, ivi compresi quelli necessari per la realizzazione della programmazione artistica.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**AUTENTICAZIONE DI COPIA**  
(D.P.R. 23.12.2000, N. 445 art. 16)

La presente copia, composta di n. 4 fogli è,  
conforme all'originale esibito dal Sig. \_\_\_\_\_  
GENNARELLI MICHELE  
nato a CAMPORBASSO il 16/06/1967  
identificato mediante CARTA D'IDENTITA'  
N. AUB179120 rilasciato il 20/08/2013  
Riccia, li 28/02/2022



IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Dr. Dario CICCARELLI*  
*[Handwritten signature]*





#### **Art. 22 - Organo di controllo**

L'Organo di Controllo è costituito da 3 (tre) soci e liberamente eletti dall'Assemblea dei Soci.

L'incarico dura 4 (quattro) anni ed è rinnovabile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

#### **Art. 23 - II Direttore Artistico-Musicale**

Il Direttore Artistico-Musicale è nominato dal Consiglio Direttivo e resta in carica sei anni rinnovabili.

Il Direttore Artistico-Musicale è il responsabile Artistico e Musicale della O.S.M. e, pertanto, svolge, oltre all'attività di Direttore Artistico anche l'attività di Direttore Musicale dell'orchestra della O.S.M. Egli coordina l'attività artistico-musicale in modo che le proposte e le attività siano sempre compatibili con il bilancio della O.S.M., oltre ai compiti propri di lavoro sull'Orchestra della O.S.M. e di direzione - soprattutto in occasioni istituzionali e rappresentative della O.S.M. (apertura e chiusura stagioni, produzioni di rappresentanza, ecc.).

Il Direttore Artistico:

- a) sovrintende alle manifestazioni artistiche dell'Istituzione;
- b) elabora, nei limiti di bilancio stabiliti dal Consiglio Direttivo, il progetto artistico annuale o pluriennale indicandone anche gli indirizzi organizzativi e operativi;
- c) redige e propone al Consiglio Direttivo eventuali bandi (audizioni professori d'orchestra, personale tecnico, ecc.) e tutte le relazioni musicali sull'attività artistica e musicale svolta e da svolgere;
- d) sceglie, nel rispetto della normativa vigente, gli artisti e i complessi da scritturare;
- e) partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ed esprime il proprio parere sulle questioni di sua competenza; il suo parere non è vincolante.
- f) indirizza la gestione dell'archivio musicale e dell'archivio sonoro.

#### **Art. 24 - II Segretario Generale**

Il Segretario Generale, qualora nominato, assiste il Presidente nella realizzazione delle attività inerenti al funzionamento della O.S.M.

Il Segretario Generale:

- a) è nominato dal Consiglio Direttivo;
- b) svolge funzioni di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo e cura la tenuta dei rispettivi libri sociali, anche in formato digitale che ne garantisca l'inalterabilità;
- c) partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ed esprime il proprio parere sulle questioni di sua competenza. Il suo parere non è vincolante;
- d) è responsabile dei servizi amministrativi; dirige e coordina tutto il personale dell'Istituzione che, a qualsiasi titolo, è adibito al funzionamento dell'Ente;
- e) vigila sulla regolare tenuta delle scritture contabili;
- f) attua, nei limiti di bilancio, le procedure necessarie per l'acquisizione di beni, servizi e forniture;
- g) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- h) predisporre lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre alla approvazione del Presidente e del Consiglio Direttivo.

### **TITOLO IV**

#### **Art. 25 - Esercizio sociale e Bilancio consuntivo e preventivo**

L'Istituzione redige annualmente, nei modi e nelle forme previste dal presente Statuto ed in coerenza con la legislazione vigente, il bilancio preventivo e consuntivo.

L'esercizio finanziario corrisponde all'anno solare.

I bilanci, presentati all'Assemblea dal Consiglio Direttivo e corredati dalle relazioni dell'Organo di controllo, sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci devono essere messi nella disponibilità dei Soci almeno cinque giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea che ne prevede la loro approvazione.

#### **Art. 26 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro**

L'Istituzione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate, comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria a fine dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h) del citato decreto;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il già menzionato limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La O.S.M. ha la facoltà di realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del D.lgs. 3/7/2017 n. 117 e s.m.i. e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

#### Art. 27 - Libri sociali

L'Istituzione deve tenere il libro Soci, il libro dei verbali delle Assemblee e il libro verbali degli Organi Direttivo e di controllo.

#### Art. 28 - Scioglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Istituzione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altri E.T.S. ai sensi del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 e s.m.i.

### TITOLO V

#### Art. 29 - Controversie

Tutte le eventuali controversie - purché in materia compromettibile per Legge - tra i Soci e tra questi e l'Ente o i suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un arbitro scelto di comune accordo dalle parti in conflitto, o in difetto, su istanza di uno di essi, dal Presidente del Tribunale di Campobasso. L'arbitro giudicherà *ex bono et aequo* senza formalità di procedura. Il suo lodo sarà inappellabile.

#### Art. 30 - Norma finale

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice civile, del Decreto legislativo del 4 dicembre 1997 n. 460, delle Leggi in materia.

Reg. € .....  
Ipot. € .....  
Oct. € .....  
Totale € .....  
Dellega di pagamento del 28/01/2021

UT di Campobasso  
Scoperta registrazione il 28/01/2021  
A.n. 103 Serie 3



L'impiegata delegata  
Annalisa MASELLI



*[Handwritten signature]*

### AUTENTICAZIONE DI COPIA

(D.P.R. 28.12.2000, N. 445 art. 18)

La presente copia, composta di n. 2 fogli è  
conforme all'originale esibito dal Sig. \_\_\_\_\_

GENNARELLI MICHELE

nato a CAMPOBASSO il 16/06/1967

identificato mediante CARTA D'IDENTITA'

N. AUSA 73120 rilasciata il 20/02/2013

Riccìa, li 28/02/2022



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dr. Dario CICCARELLI)

*[Handwritten signature of Dario Ciccarelli]*

